

SEZIONE FAQ CONTRIBUTI OCDPC n. 999/2023 (14):

1. Cosa si intende per abitazione principale, abituale e continuativa?

Si tratta **dell'abitazione principale del proprietario o dell'inquilino** (locatario, comodatario, usufruttuario) nella quale, alla data dell'evento calamitoso, il proprietario o l'inquilino dimorava abitualmente e continuativamente o come singolo o con il suo nucleo familiare.

2. Come comprovare il carattere principale, abituale e continuativo dell'abitazione in cui alla data dell'evento calamitoso non risulta la residenza anagrafica?

La dimora abituale e continuativa, se non coincide con la residenza anagrafica, va comprovata al Comune, tramite la presentazione di copia dei contratti di utenza (acqua, luce, gas) intestati al proprietario o all'inquilino o ad altro componente del rispettivo nucleo familiare e delle bollette, relative ad almeno sei mesi antecedenti l'evento calamitoso, dalle quali si evinca un consumo medio e commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare.

3. Cosa si intende per abitazione diversa da quella principale abituale e continuativa?

Si tratta dell'abitazione c.d. secondaria (sfitta) a disposizione del proprietario, nella quale non dimora abitualmente né il proprietario né un inquilino (locatario, comodatario, usufruttuario).

4. Chi può richiedere il contributo per l'abitazione principale abituale e continuativa?

Il contributo può essere richiesto dal proprietario:

- sia per i danni alla propria abitazione principale, abituale e continuativa;
- sia per i danni all'abitazione, di sua proprietà, ma costituente abitazione, principale, abituale e continuativa dell'inquilino (locatario, comodatario, usufruttuario).

Il contributo può essere richiesto anche dall'inquilino se, **autorizzato dal proprietario**, esegue gli interventi di ripristino dei danni **accollandosi la spesa**. In tal caso, alla domanda di contributo sottoscritta dall'inquilino va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo del proprietario, utilizzando il modulo A3.

5. Come può il Comune - Organismo istruttore verificare che la domanda di contributo non sia stata presentata da più di un componente dello stesso nucleo familiare in cui non risulta, alla data dell'evento, la residenza anagrafica di tale nucleo?

Al fine di accelerare le attività di controllo da parte del Comune-Organismo istruttore (amministrazione procedente) e quindi di consentire il pagamento del contributo entro i ristretti termini fissati dall'ordinanza n. 999/2023, è possibile allegare alla domanda di contributo (richiesta di acconto) il certificato storico dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza anagrafica del nucleo familiare (amministrazione certificante).

6. Il contributo forfettario di 750,00 euro per la perizia asseverata è erogato in questa fase anche nei casi previsti all'art. 2 della OCDPC 999/2023 (abitazioni sfitte, immobili sedi di associazioni senza scopo di lucro) o si rinvia alla fase della "ricostruzione"?

NO, il contributo forfettario per la perizia si aggiunge alla prima misura economica di immediato sostegno che è accessibile solo dai nuclei familiari che hanno subito danni diretti (allagamenti o interessamento da

movimento franoso) all'abitazione principale, abituale e continuativa. Chi non è in questa condizione può provvedere, in questo momento, unicamente solo alla redazione della perizia a proprio carico, e il costo relativo potrà essere ricompreso nei contributi di ricostruzione che saranno definiti in seguito.

7. Come avviene l'erogazione dell'acconto e del saldo?

L'acconto viene erogato in misura predefinita (3.000 euro). Il saldo viene, invece, erogato fino alla concorrenza del massimo di ulteriori 2.000 euro. La piattaforma, che prevede il caricamento della documentazione e la valorizzazione della relativa spesa (solo a scopo di supporto istruttorio per il Comune), consentirà di specificare l'importo del saldo sulla base della documentazione che il Comune carica e ammette.

8. E' possibile riconoscere il contributo nei casi in cui la pertinenza sia allagata o interessata da movimenti franosi o smottamenti, ma l'abitazione principale, abituale e continuativa integra?

NO, il contributo è accessibile solo dai nuclei familiari che hanno subito danni diretti (allagamenti o interessamento da movimento franoso) all'abitazione principale, abituale e continuativa, come specificato chiaramente al comma 1. In tale circostanza, il contributo può essere speso (per le finalità e tipologie previste) anche in relazione alle eventuali pertinenze (box, garage, cantina). Chi non è in questa condizione e ha subito danni SOLO alle pertinenze può provvedere, in questo momento, unicamente solo alla redazione della perizia a proprio carico, e il costo relativo potrà essere ricompreso nei contributi di ricostruzione che saranno definiti in seguito

9. E' ammissibile al contributo la documentazione di spesa intestata ad un componente del nucleo familiare, non proprietario o comproprietario dell'abitazione principale, abituale e continuativa?

SI

10. E' possibile accedere al contributo per il ripristino di una strada vicinale?

SI, se la strada vicinale è privata ed è l'unica via di accesso all'abitazione principale, abituale e continuativa o all'edificio residenziale in cui è presente almeno un'abitazione principale, abituale e continuativa. Se la strada è al servizio di più abitazioni e/o comunque di un edificio residenziale, la domanda di contributo è presentata dall'amministratore del condominio, se costituito o, se non costituito, da uno dei condomini, proprietari delle abitazioni.

11. Sono ammissibili a contributo le spese per l'acquisto/ripristino di: biciclette, occhiali, trapani (anche con funzione di avvitatore), compressori, spazzolini, piastre capelli, smerigliatrici, idropulitrici, etc.?

E' riconoscibile ciò che rientra nella categoria degli "elettrodomestici" e in quella di "utensili di uso comune".

12. E' riconoscibile il contributo per il ripristino di aree e fondi esterni necessari per l'accesso all'edificio residenziale in cui NON è presente almeno un'abitazione principale, abituale e continuativa?

NO.

13. Cosa si intende per fruibilità dell'edificio residenziale?

Per fruibilità si intende la possibilità di utilizzo delle parti comuni solo una volta ripristinati i relativi danni, quali, ad esempio: quelli agli impianti di erogazione dei servizi essenziali (acqua, e/o gas e/o corrente elettrica e/o sistema fognario), quelli all'area/fondo esterno che non consentono l'accesso all'edificio e conseguentemente all'abitazione, principale, abituale e continuativa ivi ubicata, quelli strutturali che ne hanno compromesso o potrebbero compromettere la sicurezza strutturale e/o, quelli non strutturali (finiture:

intonacatura, tinteggiatura delle facciate interne ed esterne, pavimentazione interna, serramenti) che, anche in caso di ristagno ed infiltrazione d'acqua, ne hanno compromesso la funzionalità e/o i requisiti igienico/sanitari;

14. Impianti di erogazione servizi essenziali per l'abitazione abitazione principale, abituale e continuativa.

Nel caso di impianti di erogazione di servizi essenziali per l'abitazione principale, abituale e continuativa (acqua e/o gas e/o corrente elettrica e/o sistema fognario) presenti all'interno di cantine, box, etc. – pertinenze o meno dell'abitazione principale, abituale e continuativa del proprietario o dell'inquilino (locatario, comodatario, usufruttuario) – la domanda di contributo può essere richiesta anche se l'abitazione non ha subito direttamente danni.

SEZIONE FAQ CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) (6):

1. Motivazioni ordinanza di sgombero/evacuazione.

Le ragioni che hanno determinato l'evacuazione di un nucleo familiare dalla propria abitazione possono essere dipese da una **inagibilità diretta** (danni strutturali che ne hanno compromesso la sicurezza strutturale e/o assenza dei requisiti igienico sanitari per infiltrazioni, ristagno d'acqua, etc.) **o indiretta** (frana in aderenza al fabbricato, frana incombente che minaccia il fabbricato, interruzione della viabilità, strada dissestata, etc., che rappresentano quindi un rischio per l'incolumità del nucleo familiare o comunque cause che impediscono l'accesso all'abitazione).

In entrambi i casi vi è diritto al CAS.

2. È possibile presentare la domanda di CAS in assenza di un'ordinanza di sgombero o di un ordine di evacuazione?

In **assenza di un'ordinanza sindacale di sgombero**, la domanda di CAS può comunque essere presentata dal nucleo familiare avente la residenza anagrafica nell'abitazione dalla quale si è allontanato a seguito di un ordine di evacuazione emesso con atto scritto o con altre modalità e rivolto alla pluralità dei cittadini residenti nelle aree individuate, anche con rappresentazioni cartografiche, come aree colpite dall'evento calamitoso ed in cui è ubicata l'abitazione in questione.

In assenza di un'ordinanza sindacale di sgombero o di un ordine di evacuazione come sopra indicato, il nucleo familiare può presentare la domanda di CAS se residente nell'abitazione dalla quale si è allontanato, trovando un'autonoma sistemazione, in conseguenza di un rischio per la propria incolumità (esempio: minaccia di una frana incombente sull'abitazione; scarpata prospiciente l'abitazione che ne minaccia la sicurezza strutturale) e/o in conseguenza dell'interruzione dei servizi essenziali (corrente elettrica e/o gas e/o acqua e/o sistema fognario) che non consentono l'abitabilità oppure nella quale non si può rientrare per l'interruzione dell'unica via di accesso alla stessa.

3. Modalità presentazione domanda.

La domanda deve essere presentata unicamente al Comune nel cui territorio è ubicata l'abitazione evacuata. La domanda, oltre ad essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta con raccomandata a.r., può essere inviata tramite PEC del cittadino all'indirizzo PEC dell'Amministrazione Comunale, o tramite PEC di un intermediario delegato dal richiedente il contributo; la delega, **dove sono indicate le generalità del richiedente il contributo e quelle del delegato**, viene sottoscritta dal richiedente, scansionata ed inviata, unitamente alla domanda sottoscritta dal richiedente e al documento di riconoscimento, in corso di validità, scansionato, sia del richiedente che del delegato.

4. Termine iniziale riconoscimento CAS.

Dalla data di notifica/pubblicazione dell'ordinanza di sgombero o dell'ordine di evacuazione se è seguita l'effettiva evacuazione.

Dalla data di evacuazione riportata nella domanda di contributo e attestata dal Comune.

5. Termine finale riconoscimento CAS.

Fino alla revoca dell'ordinanza di sgombero o, se precedente, fino alla data di fine dei lavori di ripristino delle condizioni di agibilità o, se precedente, fino al giorno antecedente la data di rientro indicato nella domanda. Se nella domanda non è indicata la data del rientro, il CAS spetta fino al giorno antecedente la data di rientro che il richiedente è tenuto a comunicare al Comune (nei 5 gg dal suo verificarsi), con obbligo di restituire, in caso di omessa comunicazione, quanto indebitamente percepito per il periodo non spettante.

Il Comune deve verificare che l'abitazione sia effettivamente ubicata in un'area allagata o in un'area franata o a rischio di frana o in un'area la cui unica via di accesso risulta interrotta, anche sulla base di rappresentazioni cartografiche e comunque di **tutti i dati conoscitivi in proprio possesso**.

L'accertamento dell'assenza dei presupposti sopra descritti comporta la restituzione, in quanto indebito, del contributo eventualmente già percepito.

6. L'affittuario perde il diritto al contributo CAS qualora il locatore proceda ad una disdetta del contratto di affitto (per impossibilità a procedere al ripristino dell'abitazione), venendo quindi meno il presupposto del rientro nell'abitazione?

Il contributo CAS è riconosciuto fintanto che la sistemazione abitativa alternativa dell'affittuario sia temporanea e cessa se acquisisce carattere di stabilità (art. 10, c. 1, lett. D, direttiva), comunicata dal cittadino entro 5 gg come variazione a quanto dichiarato in domanda.